

(N. 1723)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

NELLA SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1951

Applicazione a favore della Fabbrica del Duomo di Milano
del contributo previsto dalla legge 13 giugno 1935, n. 1282.

ONOREVOLI SENATORI. — In forza degli articoli 2 e 3 della legge 13 giugno 1935, n. 1282, concernente provvidenze per la fabbrica del Duomo di Milano — la cui efficacia, limitata ad un decennio, venne prorogata di altri dieci anni, a partire dal 1° gennaio 1946, con la legge 3 luglio 1942, n. 852 — il Comune di Milano è stato autorizzato ad imporre, con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, un contributo annuo straordinario, per provvedere alle spese inerenti ai restauri ed alla conservazione del Duomo stesso, devolvendo il relativo provento alla Fabbrica suddetta, con facoltà di destinarlo al servizio di operazioni di credito ai fini delle anticipazioni necessarie al finanziamento delle opere.

In base a tali disposizioni, con decreto interministeriale 30 ottobre 1935 venne data la facoltà al Comune in parola di applicare,

dal 1° gennaio 1936 a tutto l'anno 1945, una addizionale all'imposta sul valore locativo, da iscriversi sui ruoli comunali per ciascun anno, in ragione di centesimi dieci per ogni lira di imposta sui redditi imponibili fino a lire 10.000 e di centesimi 20 sugli imponibili superiori a detto limite. Tale facoltà venne successivamente prorogata di dieci anni, a partire dal 1° gennaio 1946, con decreto interministeriale del 6 settembre 1942, in armonia con la proroga al riguardo concessa dalla menzionata legge 3 luglio 1942, n. 852.

Successivamente il Comune di Milano determinò di sostituire la imposta sul valore locativo con quella di famiglia, valendosi della facoltà al riguardo prevista dall'articolo 17 del decreto-legge 8 marzo 1945, n. 62 ed in relazione a tale mutamento decise, con deliberazione consiliare del 9 novembre 1945, di continuare nell'imposizione del contributo straordinario anzidetto, mediante l'applica-

zione di una addizionale del 3 per cento sulla nuova imposta, fondandosi sulla legge di proroga e sul menzionato decreto interministeriale del 6 settembre 1942.

La questione è tornata all'esame dei Ministeri interessati, allorchè con deliberazione 28 novembre 1948, il Comune, nel confermare la precedente deliberazione del 9 novembre 1945, ha sollecitato per il tramite della Giunta provinciale amministrativa, la emanazione di un provvedimento che gli consenta di determinare direttamente, ad ogni esercizio, l'aliquota relativa all'addizionale di cui trattasi, in funzione del gettito dell'imposta.

Senonchè a seguito di tale esame, non soltanto è emersa l'impossibilità di aderire alla richiesta del Comune, ma è sorta, altresì, la questione che, a norma della nuova Carta costituzionale, la misura del contributo stesso debba determinarsi con apposita legge, essendo incerto se possa considerarsi tuttora valida la delega accordata a tal fine al Ministro delle finanze dalla legge 13 giugno 1935, n. 1282. Poichè, peraltro, il provvedimento legislativo appare opportuno, allo scopo di regolarizzare dal punto di vista formale la situazione venuta a determinarsi, nell'imposizione del contributo in parola, a seguito della menzionata deliberazione 9 novembre 1945 - con cui il Comune decise trasferire l'addizionale dall'imposta sul valore locativo a quella di famiglia, senza richiedere l'emanazione di un nuovo decreto interministeriale - e soprattutto per limitare l'estensione della legge istitutiva, nel senso che la facoltà concessa al Comune di imporre un contributo a favore della fabbrica del Duomo di Milano debba essere determinata *a priori* anche quanto alla natura ed alla misura massima del contributo stesso, si è ritenuto di predisporre l'unito schema di disegno di legge, che tende, appunto, agli scopi sopra enunciati.

Considerato, inoltre, che le necessità della fabbrica del Duomo di Milano, in dipendenza delle quali è stato stabilito il contributo di cui trattasi, hanno assunto carattere permanente, si è ritenuto di consentire, in via preliminare, che il contributo venga applicato, ove occorra, anche dopo la scadenza del decennio di proroga delle disposizioni dei citati articoli 2 e 3 della legge 13 giugno 1935, nu-

mero 1282, previsto dalla legge 3 luglio 1942, n. 852.

Con l'articolo 1 dello schema si stabilisce, appunto, che il predetto contributo annuo possa applicarsi dal Comune di Milano anche dopo il periodo di proroga (1° comma) e, quanto alle modalità, soltanto mediante una addizionale da riferirsi all'imposta di famiglia, nella misura massima di centesimi 3 per ogni lira di imposta, o all'imposta sul valore locativo, nella misura massima di centesimi 10 per ogni lira di imposta: ciò a decorrere dallo inizio del suindicato periodo di proroga, ossia dal 1° gennaio 1946 in poi (2° comma). Al riguardo si chiarisce che si è prevista l'alternativa fra l'imposta di famiglia e la imposta sul valore locativo (stabilendosi, in relazione a quest'ultima, la misura massima dell'addizionale in base alla aliquota meno elevata fra quelle già stabilite in sede di prima applicazione del contributo in parola), affinché l'addizionale stessa abbia a ricadere automaticamente sull'imposta sul valore locativo, nell'eventualità che quest'ultima venga nuovamente applicata in luogo dell'imposta di famiglia.

Con la disposizione del terzo comma dello stesso articolo 1 si è inteso stabilire che, quando l'addizionale anzidetta venga applicata all'imposta di famiglia, possa anche applicarsi un'addizionale all'imposta sul valore locativo, nella misura massima di centesimi 10 per ogni lira di imposta, nei riguardi dei contribuenti, i quali, non essendo tenuti all'imposta di famiglia, perchè non risiedono a Milano, pur avendo ivi un'abitazione, vengono assoggettati dal Comune di Milano alla imposta sul valore locativo, ai sensi dell'articolo 110 del testo unico per la finanza locale 31 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'articolo 16 del decreto-legge luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62.

Quanto alla decorrenza delle suddette disposizioni, si è reso necessario risalire al 1° gennaio 1946, perchè da tale anno il Comune ha applicato all'imposta di famiglia l'addizionale fino allora disposta sull'imposta sul valore locativo a favore della fabbrica del Duomo. I contribuenti non dovranno comunque, corrispondere alcuna somma a titolo di arretrato, avendo il Comune stesso già riscosso il contri-

buto relativamente agli esercizi passati. Va inoltre rilevato che, da un punto di vista sostanziale l'articolo suddetto non ha carattere di vera e propria norma retroattiva, pur se tale possa apparire nella forma e ciò in quanto alla legge 3 luglio 1942, n. 852, e, in base ad essa, il decreto interministeriale 6 settembre 1942, avevano già attribuito al Comune di Milano la facoltà di applicare, dal 1° gennaio 1946 a tutto il 1955, l'addizionale alla imposta sul valore locativo, sicchè nella specie non si verifica alcuno dei presupposti dai quali tragga fondamento il principio dell'irretroattività, non avendosi in definitiva, nè turbamento di rapporti precostituiti, nè in concreto, lesione di diritti soggettivi acquisiti in base a norme preesistenti.

Gli articoli 2, 3 e 4 dello schema attengono al regolamento per la iscrizione a ruolo, la riscossione, il trattamento delle quote indebite

e inesigibili del contributo, nonchè alla facoltà concessa alla fabbrica del Duomo di rilasciare delegazioni sulla addizionale spettante a garanzia delle operazioni di credito previste dall'articolo 3 della legge 13 giugno 1935, n. 1282. Poichè si riproducono corrispondenti disposizioni dei decreti interministeriali, con i quali venne a suo tempo applicato il contributo si tratta di norme sottoposte, ormai, al vaglio di una lunga prassi.

Quanto all'onerosità del contributo è da tener presente che, quando anche venisse applicato in base all'aliquota massima del 3 per cento dell'imposta di famiglia, esso inciderebbe in misura assai esigua sui contribuenti: il Comune, non mancherà, tuttavia, di ridurre la aliquota stessa, per portarla ad un più basso livello, se, come è prevedibile, verrà a crescere il gettito dell'imposta suddetta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Comune di Milano è autorizzato ad applicare il contributo annuo, di cui agli articoli 2 e 3 della legge 13 giugno 1935, n. 1282, anche dopo la scadenza del decennio di proroga delle disposizioni dei predetti articoli, previsto dalla legge 3 luglio 1942, n. 852.

Il suddetto contributo può essere applicato, a decorrere dall'inizio del decennio di proroga di cui al precedente comma, unicamente mediante una addizionale all'imposta di famiglia nella misura massima di centesimi 3 per ogni lira di imposta, o all'imposta sul valore locativo nella misura massima di centesimi 10 per ogni lira di imposta.

Nei casi previsti dall'articolo 110 del testo unico per la Finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito dall'articolo 16 del decreto-legge luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, l'addizionale all'imposta sul valore locativo può essere applicata, a decorrere dall'inizio del decennio di proroga di cui al 1° comma, nella stessa misura massima di centesimi 10 per ogni lira di imposta.

Art. 2.

L'addizionale di cui al precedente articolo è iscritta in apposita colonna degli stessi ruoli di riscossione della imposta di famiglia e sul

valore locativo, ed è riscossa con le stesse norme e privilegi inerenti alle imposte stesse.

Le somme annualmente riscosse per effetto della addizionale anzidetta sono versate, alla relativa scadenza dall'esattore comunale alla Amministrazione della fabbrica del Duomo di Milano.

La fabbrica del Duomo di Milano è esonerata da qualsiasi spesa per il servizio di accertamenti, compilazione dei ruoli, riscossioni e rimborsi, che resta a carico del Comune.

Art. 3.

Il Comune e la fabbrica del Duomo di Milano hanno la facoltà di regolare, di comune accordo, tutto quanto attiene al trattamento delle quote indebite ed inesigibili, per la parte riflettente l'addizionale, anche concordando in una annua somma la quota dei rimborsi a carico della fabbrica per gli anzidetti titoli, in misura però non eccedente il 10 per cento dell'ammontare dell'addizionale posta annualmente in riscossione.

Art. 4.

La fabbrica del Duomo di Milano ha facoltà di rilasciare direttamente delegazioni sull'addizionale spettante a garanzia delle operazioni di credito previste dall'articolo 3 della legge 13 giugno 1935, n. 1282, con le condizioni stabilite dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.